# ****Contratto di procacciamento d’affari****

**E-LUX srl** in persona dell’amministratore Unico Sig. Daniele Pollione, con sede legale in Via Bernardo Quaranta 45 20139 Milano (MI), C.F. e P.IVA 13463450968, da una parte (La Società)

e

**{{NOME}}** (d’ora in avanti “il Procacciatore”) con sede in {{SEDE}}, Via: {{VIA}}, Partita Iva: {{PIVA}}, Codice Fiscale {{CF}}

PREMESSO CHE

1. E-LUX srl è una società operante nel settore della consulenza commerciale e procacciazione di clientela ;
2. Il Procacciatore, con sede in {{SEDE}}, Via {{VIA}}, Partita Iva {{PIVA}}, Codice Fiscale {{CF}}, è competente nel mercato del commercio di commodities e della consulenza nella vendita di gas metano e luce, dell’impiantistica termica e dei servizi ad essa collegati;;
3. Con la presente scrittura il Procacciatore assume l’incarico di agire come procacciatore d’affari per conto di

E-LUX srl sul territorio Nazionale Italiano;

1. Con la presente scrittura il Procacciatore si dichiara disponibile ad effettuare tale attività di servizi e di possederne le competenze tecniche e giuridiche necessarie;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

* + - 1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
      2. La società autorizza il Procacciatore a proporre i propri prodotti e servizi ad eventuali clienti ed a segnalarle i nominativi degli eventuali acquirenti. Le trattative restano di esclusiva competenza della società stessa.
      3. Il Procacciatore promuoverà la vendita dei prodotti e dei servizi della società, in proprio o anche mediante una propria rete di procacciatori d’affari, in maniera non esclusiva.
      4. Il Procacciatore non detiene alcun potere di concludere contratti in nome e per conto della società né di impegnarla in alcun modo. Dovrà semplicemente trasmettere le proposte di vendita con riserva da parte della società di rifiuto o accettazione delle stesse.
      5. Il Procacciatore non possiede alcuna esclusiva di vendita sul territorio indicato al punto C) delle premesse e la società può agire liberamente nel territorio stesso, sia vendendo direttamente sia tramite terzi.
      6. Il Procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo, di organizzazione e non avrà pertanto alcun vincolo, nè di dipendenza, nè di rapporto stabile di collaborazione nei confronti della società.
      7. La società stabilirà i prezzi dei listini, e le relative modifiche, ai quali il Procacciatore potrà offrire le merci. Egli non potrà apportare ai suddetti prezzi nè maggiorazioni né sconti, nè modificare le condizioni contrattuali, salvo esplicito assenso della società stessa.
      8. La fatturazione per le vendite di prodotti e servizi sarà effettuata direttamente dalla società ed i pagamenti dei Clienti dovranno effettuarsi esclusivamente presso la stessa.
      9. Sugli affari andati a buon fine e conclusi su indicazione del Procacciatore verranno riconosciute le sottoindicate provvigioni:

Forniture di comodities:

a) Gas Metano {{PROV\_GAS}} : €/mc.

b) Luce {{PROV\_LUCE}} : €/pod.

Le parti, per casi particolari, potranno concordare variazioni dei compensi di cui sopra previo accordo scritto da sottoscrivere in data antecedente alla predisposizione dell’offerta.

* + - 1. Nessuna provvigione competerà per la segnalazione di nominativi effettuata dal Procacciatore con i quali la società insindacabilmente si sia rifiutata di concludere il contratto.
      2. Le provvigioni saranno corrisposte al Procacciatore ogni 6 mesi dietro emissione di regolare fattura ed allegato alla stessa ci dovrà essere l’invito alla fatturazione redatto dalla Società e pagamento da effettuarsi entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di presentazione della stessa.
      3. La società si impegna sin d’ora a fornire al Procacciatore tutto il materiale promozionale di cui dispone per agevolare più possibile l’attività di vendita.
      4. Nulla sarà dovuto dal Procacciatore dalla società come diritto di ingresso, royalty o fee sotto qualsiasi forma ai fini della stipula del presente contratto.
      5. È fatto divieto al Procacciatore di utilizzare direttamente il nome della società nei propri rapporti commerciali, di inserire il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita, materiale pubblicitario ed in ogni altra corrispondenza relativa alla Sua propria attività.
      6. Il presente contratto può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, mediante lettera Raccomandata o mail tramite pec inviata con 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data di recesso, anche nel caso in cui il Procacciatore compisse fatti od atti tali da turbare la reciproca fiducia sulla quale il presente Accordo si basa.
      7. Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere pattuite ed accettate per iscritto tra le parti.
      8. Il presente contratto inizia a produrre effetti dalla data della sua sottoscrizione.
      9. Il foro competente per tutte le controversie comunque derivanti dal presente accordo è convenuto in via esclusiva a Milano.

Milano, lì {{DATA}}

**E-LUX Il Procacciatore**

L’Amministratore Delegato ....................................